

## La perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 2010

### All'interno:

- Importo pensioni base e prestazioni invalidi civili;
- "Bonus" di 154,94 euro;
- Integrazione al trattamento minimo e integrazione dell'assegno di invalidità: nuovi limiti di reddito;
- Pensione ai superstiti;
- Maggiorazioni sociali: limiti di reddito per il diritto;
- Requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità per l'anno 2010 e finestra 1/1/2010 per pensioni di vecchiaia e anzianità.

La sola perequazione all'aumento del costo della vita non risponde all'esigenza di difendere il valore delle pensioni, occorre anche modificarne il meccanismo.

#### Le nostre richieste:

- diminuire il carico fiscale
- estendere la 14° mensilità.
- recuperare reddito per le pensioni più vecchie
- tutelare quelle nuove.

*I conti dell'INPS vanno bene, le risorse ci sono!!!*

Con l'accordo del 2007 con il governo Prodi, era iniziato un percorso importante e positivo; il governo delle destre non si è mai voluto nemmeno incontrare con noi: ECCO IL RISULTATO. Faremo vivere con la lotta e la mobilitazione, sempre, le nostre giuste rivendicazioni!!!



## L'adeguamento per perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2010, in riferimento all'aumento del costo della vita, è stato determinato provvisoriamente nella misura dello 0,7%

### IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L'ANNO 2010 (\*)

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI (in euro)				
Decorrenza 1° gennaio 2010	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
<i>Importo mensile</i>	460,97	262,75	339,15	411,53
<i>Importo annuo</i>	5.992,61	3.415,75	4.408,95	5.349,89

### L'AUMENTO delle PENSIONI per il 2010 (\*\*)

Dal 1° gennaio 2010	aumento dello 0,7%	fino a	2.288,80 euro
	aumento dello 0,525%	oltre	2.288,80 euro

(\*) importi provvisori. L'eventuale conguaglio in base all'inflazione reale accertata per l'anno 2009 sarà effettuato a gennaio 2011.

Per il 2009 l'aumento definitivo per perequazione delle pensioni - applicato in via provvisoria nella misura del 3,3% - è del 3,2%, con un conguaglio negativo pari allo 0,1%. \*

### IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS nel 2009

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza 1° gennaio 2009	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
<i>Importo mensile</i>	457,76	260,92	336,79	408,66
<i>Importo annuo</i>	5.950,88	3.391,96	4.378,27	5.323,21

\* il conguaglio negativo per il 2009 sarà effettuato con la rata di gennaio 2010.

## Pensioni, assegni e indennità civili assistenziali

Le prestazioni erogate agli invalidi civili sono costituite da una serie di provvidenze economiche previste da numerosi dispositivi di legge.

Lo stesso soggetto può usufruire di più provvidenze, ricorrendo, per ognuna di esse, i rispettivi requisiti sanitari e reddituali.

### ASSEGNI E PENSIONI EROGATE AGLI INVALIDI CIVILI, SORDOMUTI E CIECHI CIVILI DI ETÀ INFERIORE AI 65 ANNI (1) ED ALTRE INDENNITÀ

<ul style="list-style-type: none"><li>Invalidi civili</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Assegno mensile di assistenza</li><li>Indennità mensile di frequenza</li><li>Pensione di inabilità</li><li>Indennità di accompagnamento</li><li>Indennità spettante ai lavoratori affetti da Talassemia major e Drepanocitosi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Sordomuti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pensione ai sordomuti</li><li>Indennità di comunicazione</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>Ciechi civili</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pensione ai ciechi assoluti</li><li>Pensione ai ciechi civili parziali</li><li>Assegno mensile ai vita "decimisti"</li><li>Indennità speciale per ciechi parziali "ventesimisti"</li><li>Indennità di accompagnamento</li></ul>

(1) Al compimento di tale età, le pensioni e gli assegni degli invalidi civili vengono trasformate in assegno sociale.



## Requisiti reddituali

Oltre al requisito sanitario, che costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto a qualsiasi assegno o pensione, all'interessato è richiesto anche il rispetto del requisito reddituale previsto per il diritto alla prestazione. Occorre, cioè, che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge.

**Per queste prestazioni, si prendono in considerazione solo i redditi del richiedente, anche se coniugato.**

Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposte ai richiedenti.

**Devono essere esclusi dal computo** dei redditi, oltre alle prestazioni assistenziali in oggetto, anche:

- Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie
- Le pensioni privilegiate e gli assegni annessi
- L'indennizzo per danni da trasfusioni
- Le rendite infortunistiche INAIL

La normativa vigente in materia di invalidità civile assume come riferimento per la concessione della prestazione i redditi assoggettabili ad IRPEF percepiti nell'anno precedente la domanda.

**Attenzione: Le provvidenze in favore dei minorati civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

## IMPORTI DELLE PENSIONI E INDENNITA' CIVILI ASSISTENZIALI ANNO 2010 (IMPORTI PROVVISORI)

Le pensioni:	importo mensile
Invalidi civili totali e parziali - sordomuti - ciechi ventesimisti o assoluti ricoverati - indennità di frequenza ai minori	256,67
Ciechi assoluti non ricoverati	277,57
Assegno a vita ai ciechi civili decimisti	190,48

LIMITI DI REDDITO 2010 PER IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI (PROVVISORI):	
Invalidi civili totali, ciechi assoluti e parziali, sordomuti	15.154,24
Invalidi civili parziali	4.408,95
Ciechi decimisti con solo assegno a vita	7.285,73
Le indennità (*):	importo mensile
Accompagnamento invalidi civili totali - senza vincolo di reddito	480,47
Accompagnamento ciechi civili assoluti - senza vincolo di reddito	783,60
Speciale indennità ciechi ventesimisti - senza vincolo di reddito	185,25
Indennità di comunicazione sordomuti - senza vincolo di reddito	239,97
Indennità per drepanocitosi o talassemia major - senza vincolo di reddito	460,97

(\*): Gli importi riportati sono provvisori, in quanto l'aumento di queste prestazioni viene definito con apposito decreto ministeriale emanato nel mese di marzo.

## Importo aggiuntivo o "Bonus" di 154,94 euro per l'anno 2009

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l'importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di **154,94 euro** che viene corrisposto a dicembre con la tredicesima mensilità.

### REQUISITI REDDITUALI DA RISPETTARE PER IL DIRITTO AL BONUS

<b>PRIMO REQUISITO:</b>	
<u>Non compete</u>	con pensioni di importo annuo superiore a 6.105,82 euro
<u>Spetta per intero</u>	con pensioni di importo annuo fino a 5.950,88 euro ( <i>corrisponde al Trattamento Minimo</i> )
<u>Spetta per differenza</u>	con pensione di importo annuo compreso tra 5.950,88 e 6.105,82 euro ( <i>spetta la differenza tra importo della pensione percepita ed il limite di 6.105,82 euro</i> )
<b>SECONDO REQUISITO:</b>	
Reddito personale annuo non superiore a 8.926,32 euro	
Reddito coniugale annuo non superiore a 17.852,64 euro	

### IL BONUS È CORRISPOSTO CON LA RATA DI PENSIONE DI DICEMBRE 2009

#### REDDITI DA VALUTARE PER IL DIRITTO AL BONUS DEI 154,94 EURO

Il reddito da prendere in considerazione per la verifica del limite individuale e coniugale è il reddito assoggettabile all'IRPEF dell'anno precedente (cioè, per il bonus 2009 il reddito del 2008)\* a quello di erogazione della prestazione, con esclusione:

- del reddito della casa d'abitazione e relative pertinenze
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- dei redditi soggetti a tassazione separata

Per reddito assoggettabile all'IRPEF deve intendersi il **reddito al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata** (oneri deducibili, detrazioni/deduzione d'imposta) e **al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali**.

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.

\* Saranno presi a riferimento i redditi dell'anno 2009 se la decorrenza della pensione su cui è corrisposto il bonus ha decorrenza nel 2009.

## Integrazione al trattamento minimo 2010

**460,97 euro mensili**

Quando l'importo della pensione che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa è inferiore a quello del trattamento minimo in vigore nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti dell'INPS, per legge viene aggiunta alla pensione a calcolo una quota di integrazione fino al raggiungimento del predetto trattamento minimo.

**Sono escluse dal diritto all'integrazione al trattamento minimo:**

- le pensioni supplementari,
- le pensioni calcolate **esclusivamente con il sistema contributivo** (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo).

*Norme particolari disciplinano il diritto all'integrazione al trattamento minimo degli assegni di invalidità.*



### LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI

#### PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994

##### Reddito del singolo

Anno	Limite di reddito personale per il diritto all'integrazione al minimo intero	Limite di reddito personale che consente la integrazione al minimo parziale
2009	Fino a 5.950,88 euro	Oltre 5.950,88 euro fino a 11.901,76 euro
2010	Fino a 5.992,61 euro	Oltre 5.992,61 euro fino a 11.985,22 euro

##### Reddito di coppia (1)

Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2009	Oltre 23.803,52 euro	Fino a 17.852,64 euro	Da 17.852,64 euro fino a 23.803,52 euro
2010	Oltre 23.970,44 euro	Fino a 17.977,83 euro	Da 17.977,83 euro fino a 23.970,44 euro

(1) per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 si valutano sia i redditi del titolare sia i redditi cumulati con quelli del coniuge.

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, i requisiti reddituali sono diversi.

## PENSIONI CON IL CALCOLO ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO

La legge n. 335 del 1995 esclude l'applicazione del beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva.

Pertanto, coloro che hanno iniziato a lavorare per la prima volta **dopo il 31 dicembre 1995** non potranno più avere la pensione integrata al minimo: la rendita sarà rapportata ai soli contributi versati.

**Solo al compimento del 65° anno di età vi potrà essere il diritto ad una integrazione fino all'importo dell'assegno sociale, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti di reddito personale o coniugale.**

## INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'

### LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON DECORRENZA DAL 1/8/1984 IN POI

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2009	Oltre 10.625,16 euro	Oltre 15.937,74 euro
2010	Oltre 10.699,78 euro	Oltre 16.049,67 euro

**Nota alla tabella:** se l'importo dell'assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è titolare di redditi modesti, l'importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (**411,53 euro per il 2010**). L'assegno di invalidità, con l'integrazione, non può comunque superare l'importo mensile del trattamento minimo (**460,97 euro, importo anno 2010**).

L'assegno è compatibile con attività di lavoro dipendente e autonomo, salvo trattenute giornaliere o mensili se l'assegno è di importo superiore al trattamento minimo. La legge 335/95 prevede, in presenza di redditi da attività lavorativa superiori a **23.970,44 euro** (per l'anno 2010), **una riduzione della pensione (25% o 50%)** a seconda dell'ammontare dei predetti redditi.

*Per maggiori informazioni,  
gli interessati possono  
rivolgersi agli Uffici  
del Patronato INCA/CGIL  
e alle Sedi SPI-CGIL*



## Pensione ai superstiti

Le pensioni ai superstiti sono soggette a riduzioni qualora il titolare sia in possesso di redditi superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riduzioni sono di diversa misura a seconda dell'ammontare dei redditi del pensionato.

Tale norma **non si applica** quando nel nucleo superstite **sono presenti**, da soli o con il genitore superstite, **figli minori, studenti maggiorenni, inabili**.

**Sono da escludere dal calcolo diversi redditi tra i quali:**

- Importo della pensione di reversibilità stessa ed eventuali altre pensioni di reversibilità ;
- Casa di abitazione e relative pertinenze;
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- Trattamenti di fine rapporto;
- Assegno al nucleo familiare e assegno familiare;
- Pensione sociale e assegno sociale;
- Pensioni di guerra e prestazioni assistenziali per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
- Indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- Rendite INAIL;
- Interessi di BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

**Nessuna trattenuta deve essere fatta in caso di reddito pari o inferiore, per il 2010, a 17.977,83 euro**

*Per ogni controllo o informazione, rivolgetevi agli Uffici  
del Patronato INCA/CGIL e alle Sedi SPI-CGIL*



## Le maggiorazioni sociali

### INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE (milione al mese)

**Soggetti aventi diritto:**

- pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni\*;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;
- pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge n. 222/84.

\* diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), per un massimo di cinque anni di riduzione. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta perfezionato anche in presenza di periodi contributivi pari o superiori a 2 anni e mezzo.

#### TABELLA LIMITI DI REDDITO PERSONALE E CONIUGALE \*

INCREMENTO AL MILIONE - MAGGIORAZIONE SOCIALE				
Anno	Importo mensile massimo maggiorazione sul trattamento minimo**	Limiti di reddito		Importo mensile massimo con maggiorazione spettante
		Pensionato solo	Pensionato coniugato	
2009	136,44 euro	7.724,60 euro	13.037,18 euro	594,20 euro
2010	136,44 euro	7.766,33 euro	13.116,22 euro	597,41 euro

\* I limiti di reddito personale o di coppia valgono per tutti i soggetti sopra riportati aventi diritto all'incremento della maggiorazione.

\*\* L'importo mensile massimo di maggiorazione varia a seconda della pensione su cui viene applicata (trattamento minimo, pensione invalidità civile, assegno sociale, ecc..).



## REDDITI DA VALUTARE PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE SOCIALE

Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

**Con una norma introdotta nel 2009, i redditi da considerare, per le prestazioni legate al reddito, sono quelli conseguiti nell'anno precedente il 1° luglio di ciascun anno (come per l'Assegno al nucleo familiare), con due sole eccezioni: si fa riferimento al reddito dell'anno in corso in sede di prima liquidazione della prestazione e per assegni e pensioni di invalidità.**

**I redditi così considerati saranno validi dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.**

### Redditi da escludere

- Le pensioni di guerra;
- Le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- casa di abitazione e le relative pertinenze;
- I trattamenti di famiglia;
- L'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
- L'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circolare INPS n. 203/2000);
- I 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- I sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

## LE ALTRE MAGGIORAZIONI SOCIALI

I pensionati che non hanno ancora compiuto i 70 anni e non hanno diritto ad alcuna riduzione di tale limite di età, possono aver diritto, se i redditi lo consentono, alle maggiorazioni sociali previste dalla normativa previgente quella del "milione".

Gli Importi delle maggiorazioni e i limiti di reddito variano secondo l'età.

***Per verificare se esiste il diritto alle maggiorazioni sociali, è bene che i soggetti interessati si rivolgano agli uffici del Patronato INCA/CGIL o alle sedi SPI-CGIL***

## Requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità e vecchiaia

### A) ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ PER IL 2010:

#### *Requisiti contributivi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010*

Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Quota 95: 35 anni di contributi e 60 anni di età o 36 anni di contributi e 59 anni di età.
Lavoratori autonomi	Quota 96: 36 anni di contributi e 60 anni di età o 35 anni di contributi e 61 anni di età.

#### *Finestra 1° gennaio 2010 per pensioni di anzianità: con meno di 40 anni di contribuzione*

Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Che hanno maturato 35 anni di contributi e 58 anni di età entro il 30 giugno 2009.
Lavoratori autonomi	Che hanno maturato 35 anni di contributi e 59 anni di età entro il 31 dicembre 2008.

#### *con 40 anni di contribuzione*

Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Se maturato i 40 anni entro il 30/9/2009
Lavoratori autonomi	Se maturato i 40 anni entro il 30/6/2009

### B) 1° GENNAIO 2010:

#### Si riapre la finestra per l'accesso alle pensioni di vecchiaia

**Possono andare in pensione di vecchiaia:**

- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, che hanno maturato il requisito contributivo e compiuto **60 anni se donne e 65 se uomini entro il 30 settembre 2009;**
- i lavoratori autonomi che hanno maturato il requisito contributivo e compiuto **60 anni se donne e 65 se uomini entro il 30 giugno 2009.**

# Attenzione!!

**Nel mese di gennaio 2010  
l'INPS spedirà a casa  
di tutti i pensionati un bustone.**

## ***COSA CONTIENE IL BUSTONE:***

- *Modello 0 BIS M  
(certificato di pensione);*
- *Modello CUD  
(per la denuncia dei redditi);*
- *Modello per detrazioni fiscali per  
familiari a carico;*
- *Modello per i titolari di prestazioni  
di invalidità civile.*

## **Controlliamo insieme!**

presso gli uffici del patronato INCA e le sedi dello SPI-CGIL